COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 13.13.1996
COM(96) 700 def. - COD 343

PARERE DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la

proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 84/450/CEE RELATIVA ALLA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE AL FINE DI INCLUDERVI LA PUBBLICITÀ COMPARATIVA

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE

RELAZIONE

I. Riepilogo della procedura

Il 19 marzo 1996, il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una posizione comune in vista dell'adozione di una direttiva recante modifica della direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa.

Il 23 Ottobre 1996, il Parlamento europeo ha adottato in seconda lettura, nel quadro della procedura di codecisione, il suo parere sulla posizione comune (relatore: Sig.ra OOMEN-RUIJTEN). Detto parere comporta 16 emendamenti di cui 8 sono stati accettati in seduta plenaria dalla Commissione.

In conformità con l'articolo 189.B.2d del Trattato, la Commissione deve emettere un parere all'attenzione del Consiglio sugli emendamenti adottati dal Parlamento. Nella fattispecie, detto parere reca modifica della proposta della Commissione conformemente all'articolo 189.A.2 del Trattato.

II) Posizione della Commissione sugli emendamenti.

In seduta plenaria, la Commissione si è impegnata ad accettare gli emendamenti 1, 2, 4, 8, 9, 16, 20 e 21. Per contro, la Commissione non può accettare gli emendamenti 3, 6, 12, 13, 15, 17, 18 e 19, e ciò per le seguenti ragioni:

Gli emendamenti 3 e 15 riguardano le prove comparative. Nel corso del Consiglio europeo di Edimburgo nel 1992, la Commissione si è impegnata a rivedere le proposte riprese su un elenco - sul quale figurava la proposta sulla pubblicità comparativa - per sopprimere taluni aspetti incompatibili con il principio della proporzionalità. Nella fattispecie, la Commissione ha ritenuto che le disposizioni riguardanti le prove comparative (che figurano nella sua proposta iniziale) potevano essere soppresse poiché non erano strettamente necessarie per raggiungere gli obiettivi della proposta.

Gli emendamenti 6, 18 e 19 riguardano i sistemi di controllo volontario. L'istituzione di un "organismo europeo incaricato della supervisione" (emendamento 19) è da respingere in ragione delle implicazioni finanziarie che esso potrebbe generare per il bilancio comunitario. Il ruolo degli organismi nazionali di autodisciplina (emendamenti 6 e 18) è già stato sufficientemente riconosciuto nell'articolo 5 della direttiva 84/450/CEE che l'emendamento 18 avrebbe l'effetto di snaturare non soltanto per quanto riguarda la

pubblicità comparativa, ma anche per gli aspetti legati alla pubblicità ingannevole (che sono ugualmente coperti dalla stessa disposizione).

Gli emendamenti 12 e 13 sono da respingere in ragione del carico eccessivo e poco ragionevole che essi imporrebbero agli inserzionisti, tenuto conto delle altre condizioni che già figurano nel testo della posizione comune (articolo 3bis).

L'emendamento 17 tende a modificare l'articolo 4, primo paragrafo, della direttiva 84/450/CEE. Se venisse accettato, avrebbe l'effetto di consentire agli Stati membri "di esigere che il reclamo sia prima esaminato secondo altre procedure, ivi comprese quelle citate all'articolo 5" (procedure di autodisciplina). Tale modifica è di natura tale da ostacolare, o perlomeno ritardare, l'accesso del consumatori alla giustizia comune, e ci si può interrogare sulla sua compatibilità con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

III) PROPOSTA MODIFICATA

Tenuto conto di quanto precede, e in conformità con le disposizioni che regolano la procedura di codecisione, la proposta viene modificata dalla Commissione in modo da riprendere gli emendamenti 1, 2, 4, 8, 9, 16, 20 e 21 del Parlamento europeo.

PROPOSTA MODIFICATA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 84/450/CEE RELATIVA ALLA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE AL FINE DI INCLUDERVI LA PUBBLICITÀ COMPARATIVA

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO	*PROPOSTA MODIFICATA*
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,	IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,	visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione[1],	vista la proposta della Commissione[1],
visto il parere del Comitato economico e sociale[2],	visto il parere del Comitato economico e sociale[2],
statuendo conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 B del trattato,	statuendo conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 B del trattato,
(1) considerando che uno dei principali obiettivi della Comunità è il completamento del mercato interno; che è necessario siano adottate progressivamente misure atte a garantire il buon funzionamento del detto mercato; che il mercato interno consiste in uno spazio senza frontiere interne, nel quale è garantita la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali;	*Immutato*

1 GU n. C 180 dell'11. 7. 1991, pag. 14.

2 GU n. C 49 del 24. 2. 1992, pag. 35.

(2) considerando che col completamento del mercato interno la varietà dell'offerta è destinata ad aumentare sempre più; che poiché i consumatori possono e devono ricavare il massimo vantaggio dal mercato interno, e la pubblicità costituisce uno strumento molto importante per aprire sbocchi reali in tutta la Comunità per qualsiasi bene o servizio, le disposizioni essenziali che disciplinano la forma e il contenuto della pubblicità comparativa, devono essere uniformi e le condizioni per l'utilizzazione della pubblicità comparativa in tutti gli Stati membri devono essere armonizzate; che ciò contribuirà a mettere in evidenza i pregi dei vari prodotti comparabili; che la pubblicità comparativa può anche stimolare la concorrenza tra i fornitori di beni e di servizi nell'interesse dei consumatori;	(2) considerando che col completamento del mercato interno la varietà dell'offerta è destinata ad aumentare sempre più; che poiché i consumatori possono e devono ricavare il massimo vantaggio dal mercato interno, e la pubblicità costituisce uno strumento molto importante per aprire sbocchi reali in tutta la Comunità europea per qualsiasi bene o servizio, le disposizioni essenziali che disciplinano la forma e il contenuto della pubblicità comparativa, devono essere uniformi e le condizioni per l'utilizzazione della pubblicità comparativa in tutti gli Stati membri devono essere armonizzate; che, a queste condizioni, ciò contribuirà a mettere oggettivamente in evidenza i pregi dei vari prodotti comparabili; che la pubblicità comparativa può anche stimolare la concorrenza tra i fornitori di beni e di servizi nell'interesse dei consumatori;
(3) considerando che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative dei singoli Stati membri in materia di pubblicità comparativa differiscono notevolmente; che la pubblicità oltrepassa le frontiere e si diffonde nel territorio di altri Stati membri; che la liceità o il divieto della pubblicità comparativa a seconda delle diverse legislazioni nazionali può costituire un ostacolo alla libera circolazione dei beni e dei servizi e creare distorsioni di concorrenza; che, in particolare, delle imprese possono trovarsi esposte a forme di pubblicità sviluppate dalla concorrenza alle quali non possono rispondere ad armi pari; che deve essere assicurata la libertà di fornire servizi in materia di pubblicità comparativa; che la Comunità è tenuta a porre rimedio a tale situazione;	*Immutato*

(4) considerando che il sesto considerando della direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole[3], stabilisce che, previa armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione contro la pubblicità ingannevole, è opportuno «in una seconda fase prevedere una normativa in merito alla pubblicità sleale, nonché - se necessario - alla pubblicità comparativa, in base a proposte appropriate presentate dalla Commissione»;

Immutato

(5) considerando che il punto 3, lettera d) dell'allegato della risoluzione del Consiglio, del 14 aprile 1975, su un programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione dei consumatori[4], include tra i diritti fondamentali dei consumatori, il diritto all'informazione; che questo diritto è confermato dalla risoluzione del Consiglio, del 19 maggio 1981, su un secondo programma della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore[5], il cui allegato tratta espressamente dell'informazione dei consumatori al punto 40; che la pubblicità comparativa, che confronti caratteristiche pertinenti, verificabili e rappresentative e non sia ingannevole, è un mezzo legittimo per informare i consumatori nel loro interesse;

(5) considerando che il punto 3, lettera d) dell'allegato della risoluzione del Consiglio, del 14 aprile 1975, su un programma preliminare della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione dei consumatori[4], include tra i diritti fondamentali dei consumatori, il diritto all'informazione; che questo diritto è confermato dalla risoluzione del Consiglio, del 19 maggio 1981, su un secondo programma della Comunità economica europea per una politica di protezione e di informazione del consumatore[5], il cui allegato tratta espressamente dell'informazione dei consumatori al punto 40; che la pubblicità comparativa, che confronti caratteristiche <u>essenziali</u>, verificabili e rappresentative e non sia ingannevole, <u>può essere</u> un mezzo legittimo per informare i consumatori nel loro interesse;

---

3 GU n. L 250 del 19. 9. 1984, pag. 17.

4 GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1.

5 GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.

(6) considerando che è opportuno definire il concetto di pubblicità comparativa in senso lato per includere tutte le forme di pubblicità comparativa;	*Immutato*
(7) considerando che si devono stabilire le condizioni della pubblicità comparativa lecita, per quanto riguarda il confronto, per determinare quali prassi in materia di pubblicità comparativa possono comportare una distorsione della concorrenza, recare danno ai concorrenti e avere un'incidenza negativa sulla scelta dei consumatori; che tali condizioni di pubblicità lecita devono includere criteri di confronto obiettivo delle caratteristiche di beni e servizi;	*Immutato*
(8) considerando che il confronto dei soli prezzi di beni e servizi deve essere possibile se rispetta determinate condizioni, in particolare quella di non essere ingannevole;	*Immutato*
(9) considerando che per evitare che la pubblicità comparativa sia utilizzata in modo sleale e negativo per la concorrenza, è opportuno permettere soltanto i confronti tra beni e servizi che soddisfanno gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;	*Immutato*
(10) considerando che le condizioni della pubblicità comparativa devono essere cumulative e soddisfatte nella loro interezza; che ciò non osta a che gli Stati membri stabiliscano le modalità d'applicazione per ciascuna condizione al fine di trovare la soluzione adatta a ciascun caso;	*Soppresso*

(11) considerando che queste condizioni includono, in particolare, che si tenga conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari[6], in particolare l'articolo 13 e le altre disposizioni adottate dalla Comunità nel settore agricolo;

Immutato

(12) considerando che l'articolo 5 della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa[7], conferisce al titolare di un marchio di impresa registrato un diritto esclusivo, che comporta in particolare il diritto di vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o, se del caso, anche per altri prodotti;

Immutato

(13) considerando, tuttavia, che per poter svolgere una pubblicità comparativa efficace, può essere indispensabile identificare i prodotti o i servizi di un concorrente, facendo riferimento ad un marchio di cui quest'ultimo è titolare, oppure alla sua denominazione commerciale;

Immutato

---

6 GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

7 GU n. L 40 del 11. 2. 1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 92/10/CEE (GU n. L 6 dell'11. 1.1992, pag. 35).

(14) considerando che una simile utilizzazione del marchio, della denominazione commerciale o di altri segni distintivi appartenenti ad altri, se avviene nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente direttiva, non viola il diritto esclusivo del titolare del marchio, essendo lo scopo unicamente quello di effettuare distinzioni tra di loro e quindi di metterne obiettivamente in rilievo le differenze;

Immutato

(15) considerando che è opportuno prevedere la possibilità di ricorrere agli stessi rimedi giudiziari e/o amministrativi menzionati agli articoli 4 e 5 della direttiva 84/450/CEE, per controllare la pubblicità comparativa che non soddisfa alle condizioni stabilite dalla presente direttiva; che l'articolo 6 si applica analogamente alla pubblicità comparativa non consentita;

Immutato

(16) considerando che l'articolo 7 della direttiva 84/450/CEE, il quale permette agli Stati membri di mantenere in vigore o di adottare disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela dei consumatori, delle persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché del pubblico in generale, non può applicarsi alla pubblicità comparativa, poiché l'obiettivo dell'emendamento della presente direttiva è di fissare le condizioni alle quali è consentita la pubblicità comparativa;

Immutato

(17) considerando che un confronto che presenti beni o servizi come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio depositato non soddisfa le condizioni che deve rispettare la pubblicità comparativa lecita; —

Immutato

(18) considerando che la presente direttiva non reca in alcun modo pregiudizio alle regolamentazioni comunitarie applicabili alla pubblicità per prodotti e/o servizi specifici oppure restrizioni o divieti relativi al contenuto pubblicitario di particolari mezzi di comunicazione di massa;	*Immutato*
(19) considerando che qualora uno Stato membro, nel rispetto delle disposizioni del trattato, vieti la pubblicità per taluni beni o servizi, tale divieto, se imposto direttamente, o da un ente o un'organizzazione incaricati ai sensi della legge di tale Stato membro di disciplinare l'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, può essere esteso alla pubblicità comparativa;	*Immutato*
(20) considerando che gli Stati membri non sono obbligati a rendere lecita la pubblicità comparativa riguardante beni o servizi sui quali essi mantengono o introducono divieti, inclusi i divieti relativi ai metodi di commercializzazione o alla pubblicità particolarmente destinata a gruppi vulnerabili di consumatori;	(20) considerando che gli Stati membri non sono obbligati a rendere lecita la pubblicità comparativa riguardante beni o servizi sui quali essi, nel rispetto delle disposizioni del trattato, mantengono o introducono divieti, inclusi i divieti relativi ai metodi di commercializzazione o alla pubblicità particolarmente destinata a gruppi vulnerabili di consumatori, nonché divieti basati sulle regole di deontologia fissate da talune professioni nell'esercizio della competenza di autoregolamentazione prevista dall'ordinamento giuridico generale;

(21) considerando che la regolamentazione della pubblicità comparativa appare, nelle condizioni fissate dalla presente direttiva, necessaria per il buon funzionamento del mercato interno e che un'azione a livello comunitario s'impone; che l'adozione di una direttiva è la misura appropriata poiché stabilisce i principi generali uniformi pur consentendo agli Stati membri di scegliere la forma e i mezzi appropriati per raggiungere detti obiettivi; che essa è conforme al principio della sussidiarietà,

Immutato

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Immutato

La direttiva 84/450/CEE è così modificata:

Immutato

1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

Immutato

«Direttiva del Consiglio del 10 settembre 1984, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa».

Immutato

2) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Immutato

«Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di tutelare il consumatore e le persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché gli interessi del pubblico in generale, dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali e di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.»

3) All'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:	*Immutato*
«2bis) "pubblicità comparativa", qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente;».	*Immutato*
4) È aggiunto l'articolo seguente:	*Immutato*
«Articolo 3 bis	
1. Per quanto riguarda il confronto la pubblicità comparativa è ritenuta lecita qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: che essa	*Immutato*
a) non sia ingannevole ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 3 e dell'articolo 7, paragrafo 1;	*Immutato*
b) confronti beni o servizi che soddisfanno gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi;	*Immutato*
c) confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;	c) confronti obiettivamente una o più caratteristiche essenziali, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi;
d) non ingeneri confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente;	*Immutato*
e) non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi o attività di un concorrente;	e) non causi discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi o attività, caratteristiche o circostanze personali di un concorrente;

f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisca in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione;	*Immutato*
g) non tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale o a altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti.	*Immutato*
	h) per i servizi professionali, essa non entri in conflitto con regole di deontologia che, nel rispetto delle disposizioni del trattato, sono fissate nell'esercizio della competenza di autoregolamentazione prevista dall'ordinamento giuridico generale;
2. Qualunque raffronto che faccia riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.»	*Immutato*
5) Il primo e secondo comma dell'articolo 4, paragrafo 1 sono sostituiti dai seguenti:	*Immutato*
«1. Gli Stati membri si accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per controllare la pubblicità ingannevole e garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità comparativa nell'interesse sia dei consumatori che dei concorrenti e del pubblico in generale.	*Immutato*

Tali mezzi devono comportare disposizioni giuridiche ai sensi delle quali persone od organizzazioni aventi secondo la legislazione nazionale un legittimo interesse ad ottenere il divieto della pubblicità ingannevole o la regolamentazione della pubblicità comparativa possano:	*Immutato*
a) promuovere un'azione giudiziaria contro tale pubblicità e/o	*Immutato*
b) sottoporre tale pubblicità al giudizio di un'autorità amministrativa competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.»	*Immutato*
6) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, è modificato come segue:	*Immutato*
a) i trattini nel primo comma sono sostituiti dai seguenti:	*Immutato*
«- di far sospendere la pubblicità ingannevole o comparativa illecita oppure di avviare le azioni giudiziarie appropriate per fare ingiungere la sospensione di tale pubblicità, o	*Immutato*
- qualora la pubblicità ingannevole o l'illecita pubblicità comparativa non sia stata ancora portata a conoscenza del pubblico, ma la pubblicazione ne sia imminente, di vietare tale pubblicità o di avviare le azioni giudiziarie appropriate per vietare tale pubblicità;».	*Immutato*

b) La frase iniziale del terzo comma è sostituita dalla seguente:

Immutato

«Inoltre gli Stati membri al fine di impedire che continui a produrre effetti la pubblicità ingannevole o comparativa illecita la cui sospensione sia stata ordinata con una decisione definitiva possono conferire alle autorità giudiziarie o amministrative il potere.»

Immutato

7) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Immutato

«Articolo 5

La presente direttiva non esclude il controllo volontario della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa esercitato da organismi autonomi, né esclude che le persone o le organizzazioni di cui all'articolo 4 possano adire tali organismi qualora sia prevista una procedura dinanzi ad essi, oltre a quella giudiziaria o amministrativa di cui all'articolo 4.»

Immutato

8) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Immutato

«Articolo 7

1. La presente direttiva non si oppone al mantenimento o all'adozione da parte degli Stati membri di disposizioni che abbiano lo scopo di garantire una più ampia tutela, in materia di pubblicità ingannevole, dei consumatori, delle persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché del pubblico in generale.

Immutato

2. Il paragrafo 1 non è applicabile alla pubblicità comparativa per quanto riguarda il confronto.	*Immutato*
3. Le disposizioni della presente direttiva si applicano lasciando impregiudicate le disposizioni comunitarie applicabili alla pubblicità riguardante prodotti e/o servizi specifici oppure restrizioni o divieti relativi al contenuto pubblicitario di particolari mezzi di comunicazione di massa.	*Immutato*
4. Le disposizioni della presente direttiva concernenti la pubblicità comparativa non obbligano gli Stati membri che, nel rispetto delle disposizioni del trattato, mantengono o introducono il divieto della pubblicità per taluni beni o servizi imposto direttamente o da un ente o un'organizzazione incaricati, ai sensi della legge degli Stati membri, di disciplinare l'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, a consentire la pubblicità comparativa per tali beni o servizi. Qualora tale divieto sia limitato a mezzi di comunicazione di massa particolari, la direttiva si applica ai mezzi di comunicazione che non sono coperti da tale divieto.»	*Immutato*
Articolo 2	
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro 30 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essi ne informano immediatamente la Commissione.	*Immutato*

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.	*Immutato*
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.	*Immutato*
Articolo 3	
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.	*Immutato*

Fatto a . . .

Per il Consiglio
Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(96) 700 def.

DOCUMENTI

IT **10 08 16**

N. di catalogo : CB-CO-96-708-IT-C

ISBN 92-78-13795-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo

15